

Codice A1610B

D.D. 9 novembre 2021, n. 707

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Rifacimento struttura di copertura e sostituzione del manto su fabbricato denominato Cascina Monzella in Frazione Monterotondo n. 98. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 707/A1610B/2021

DEL 09/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Rifacimento struttura di copertura e sostituzione del manto su fabbricato denominato Cascina Monzella in Frazione Monterotondo n. 98. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della sig.ra *omissis* pervenuta dallo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Gavi, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente determinazione non risultava idoneo, al momento della presentazione dell’istanza, all’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all’intervento in oggetto; (allegato2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R.

31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/1025/2021A/A1600A

Rif. n. 95215/A1610B del 17/08/2021

95216/A1610B del 17/08/2021

116460/A1610B del 14/10/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: GAVI (AL)
Intervento: Rifacimento struttura di copertura e sostituzione del manto su
fabbricato denominato Cascina Monzella in Frazione Monterotondo n. 98.
Richiedente: I [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Gavi, in data 17 agosto 2021, con nota prot. n. 7102 in data 17 agosto 2021 inerente la pratica edilizia n. 170/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dalla progettista incaricata dalla richiedente in data 14 ottobre 2021,

considerato che gli interventi previsti riguardano un fabbricato ubicato in frazione Monterotondo e consistono nella sostituzione delle strutture di copertura del fabbricato, sia per la parte a uso residenza che per i locali rustici, oltre a quella del fabbricato posto in aderenza sul prospetto Nord, e che detta sostituzione riguarderà sia l'orditura principale e secondaria, sia le lattonerie e il manto di copertura,

rilevato dalla tav. P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) che l'edificio interessato dall'intervento rientra nella delimitazione dei territori contermini ai laghi, nella fattispecie del Lago di Lomellina, soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Gavi, nel momento di presentazione dell'istanza non risultava, temporaneamente, idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, ha agito in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

rilevato dalla documentazione integrativa che:

- *"il fabbricato oggetto di intervento (...) non risulta soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/1977"*;

- “il manto di copertura (...) se pur diverso dall’attuale, ha cercato di conciliare l’aspetto estetico dell’attuale copertura, ricercando nel nuovo prodotto da impiegare (...) il medesimo cromatismo e lo stesso materiale (cotto), così da avere negli anni anche lo stesso processo di invecchiamento del coppo”,
- “l’intervento a progetto sarà limitato alla sola copertura e non riguarderà altre parti del fabbricato, né l’area di pertinenza dello stesso”,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m
2	<i>Relazione paesaggistica semplificata</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA.pdf.p7m
3	<i>Relazione paesaggistica</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
4	<i>Estratti planimetrici</i>	tav 1.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico stato esistente</i>	tav 2.pdf.p7m
6	<i>Documentazione fotografica fabbricato</i>	DOC FOTO FABBRICATO.pdf.p7m
7	<i>Documentazione fotografica</i>	DOC FOTOG.pdf.p7m
8	<i>Relazione paesaggistica integrazione</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA integrazione.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico stato di progetto piante e prospetti</i>	TAV I1.pdf.p7m
10	<i>Elaborato grafico stato di progetto pianta e sezione</i>	TAV I2.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.
Al Comune di Gavi (AL)
pec: ediliziaprivata@pec.comunegavi.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 118454 /A1610B del 19/10/2021
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **GAVI - (AL)**
Rifacimento struttura di copertura e sostituzione del manto su fabbricato denominato Cascina
Monzella
Fraz. Monterotondo, n. 98 (C.T. fg. 14 mapp. 38)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 19/10/2021
protocollo entrata richiesta n. 16414 del 19/10/2021
RICHIEDENTE: ██████████ Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte | Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., per gli effetti dell'art. 142, c. 1, l. b) *fascia 300 m da laghi* e c) *fascia 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte;

Vista la motivata Proposta di Accoglimento trasmessa dalla Regione Piemonte, in adempimento ai disposti del comma 5 art.11 del D.P.R. 31/2017, con la quale l'Amministrazione procedente ha verificato “[...] la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico[...]”;

Dato atto che codesto Ente deve aver accertato che l'intervento in oggetto rientri nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta tramite PEC, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

Il responsabile dell'istruttoria,
Arch. Carlotta Matta / ES



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>
CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N